MECCANISMI DI SEGNALAZIONE DI ACCERTATE O PRESUNTE VIOLAZIONI DELLE REGOLE AZIENDALI (*WHISTLEBLOWING*)

Tutti i Destinatari del presente Modello, ivi compresi i soggetti esterni ad Adriafer S.r.l., sono tenuti a segnalare condotte illecite e ogni violazione o sospetto di violazione dei principi contenuti nel Modello.

A norma del Decreto 231, i Modelli di Gestione, Organizzazione e Controllo devono prevedere:

a) **uno o più canali** che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) **almeno un canale alternativo** di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Canali per la segnalazione adottati da Adriafer S.r.l.

Al fine di garantire una recezione rapida e la riservatezza delle segnalazioni le stesse possono essere presentate:

Canale 1 – Organismo di Vigilanza
mediante posta elettronica all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza: organismodivigilanza@adriafer.com **ovvero** a mezzo del servizio postale indirizzato a Organismo di Vigilanza, - Studio GRB via Tor Bandena, 01 – 34121 – Trieste (TS), mediante una dichiarazione resa direttamente al Presidente OdV da riportare in apposito verbale.

Canale 2 – Responsabile Prevenzione Corruzione
mediante posta elettronica all'indirizzo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione: gcosta@adriafer.com; **ovvero** a mezzo del servizio postale indirizzato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Punto Franco Nuovo – snc Magazzino n. 53 – 34123 Trieste, mediante una dichiarazione resa direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione da riportare in apposito verbale.

Canale 3
Eventuali ulteriori metodi di segnalazione (e.g. mail box fisica istituita nelle sedi, indirizzo Revisore Unico, ecc.)

Ai sensi dell'art. 54-*bis* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TU Pubblico Impiego) il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico (così come, più in generale, *ex* Legge 30 novembre 2017 n. 179, i dipendenti di società private non a controllo o partecipazione pubblica) che, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro a causa o in ragione della segnalazione. L'adozione di misure ritenute "ritorsive" nei confronti del segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della Società.

Impregiudicata ogni altra conseguenza di Legge, la violazione delle suddette misure di tutela del segnalante sono sanzionate come previsto dal "*Regolamento in materia di sanzioni disciplinari derivanti dalla violazione del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001*" allegato al presente Modello.

Ciascun soggetto segnalante ha l'obbligo di agire con correttezza e buona fede. Chiunque svolga una segnalazione palesemente non fondata e/o pretestuosa, in male fede, con il solo fine di causare danno al soggetto segnalato o alla Società, o con colpa grave, sarà sanzionato disciplinarmente in conformità a quanto previsto dal "*Regolamento in materia di sanzioni disciplinari derivanti dalla violazione del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001*" allegato al presente Modello, salva ogni altra conseguenza di Legge.

L'Organismo di Vigilanza o il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione possono valutare a loro discrezione anche le segnalazioni pervenute in forma anonima ritenute verosimilmente fondate.